

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 [\(1\)](#).

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A) [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

[\(2\)](#) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel [D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113](#) e nel [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114](#). Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».

267. (L) *Diritto di copia senza certificazione di conformità.*

1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.

268. (L) *Diritto di copia autentica.*

1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.

269. (L) *Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo.*

1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.

270. (L) *Copia urgente su supporto cartaceo.*

1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.

271. (L) *Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace.*

1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

Allegato n. 6

(Articolo 267)

Diritto di copia senza certificazione di conformità

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato
1	2
1-4	€ 0,77
5-10	€ 1,55
11-20	€ 3,10
21-50	€ 6,20
51-100	€ 12,39
Oltre le 100	€ 12,39 più € 5,16 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Allegato n. 7

(Articolo 268)

Diritto di copia autentica

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale delle colonne 2 e 3
1	2	3	4
1-4	€ 1,03	€ 5,16	€ 6,19
5-10	€ 2,07	€ 5,16	€ 7,23
11-20	€ 3,10	€ 5,16	€ 8,26
21-50	€ 5,16	€ 5,16	€ 10,32
51-100	€ 10,33	€ 5,16	€ 15,49
oltre le 100	€ 10,33 più € 6,20 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 5,16	€ 15,49 più € 6,20 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

L'importo della colonna 3 è stato sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all'art. 9 della [legge n. 488/1999](#).

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato
1	2
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	€3,10
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	€ 4,65
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	€ 5,16
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti.	€ 6,20
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	€ 7,75
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	€ 3,62
Per ogni compact disc	€ 258,23

✓ **Alcune notazioni in materia di diritti di cancelleria e imposta di bollo:**

- 1) con riferimento ai **procedimenti civili, concorsuali, di esecuzione e di volontaria giurisdizione** che hanno pagato il contributo unificato, l'imposta di bollo (€ 14,62) NON si applica:
 - agli atti e provvedimenti inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali;
 - alle copie autentiche degli atti e dei provvedimenti, comprese quelle esecutive, purché richieste dalle parti processuali (art. 18 D.P.R. 115/02);
 per i fascicoli che NON hanno scontato il contributo unificato le copie autentiche sono rilasciate in bollo, salvo quelle di atti preliminari a successivi giudizi soggetti a contributo (es: copie in forma esecutiva e copie uso appello);
- 2) per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato (art. 270 D.P.R. 115/02);
- 3) per la copia su *compact disk* il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato (art. 286 D.P.R. 115/02), e cioè con versamento bancario mediante modello F23 (codice ufficio: 9BX; sub codice: 07; causale: PA; codice tributo: 941T), oppure con versamento sul *C/C postale 77626000* – diritti di cancelleria: intestato a “ *Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara* “, ovvero con versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati;
- 4) i diritti di cui sopra non sono, comunque, dovuti nel caso in cui i procedimenti interessati siano, per espressa previsione normativa, esenti “ da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura “ (per es., lavoro, previdenza e assistenza,

agraria, separazione e divorzi, azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari ex art. 7 legge 154/01, procedimenti ex legge 117/1988, etc.);

- 5) per gli **atti non giurisdizionali** compiuti dagli uffici (quali, atti di notorietà, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, asseverazioni perizie stragiudiziali e traduzioni giurate, trascrizione vendita con patto di riservato dominio ex artt. 1524-2762 c.c., trascrizione contratti ex legge 1329/1965, pubblicità in materia successoria, iscrizione albo consulenti e periti, iscrizione registro stampa, rilascio copie e certificati atti stato civile custoditi presso l'Archivio generale per quanto previsto in via transitoria dalla circolare ministeriale 16.3.01 prot. 1/50/FG/8(2001)u/1798, etc.) è dovuta, ex art. 18 D.P.R. 115/2002, **l'imposta di bollo**, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai procedimenti soggetti al contributo unificato, oppure esenti per espressa previsione normativa; per l'iscrizione al registro stampa è dovuta anche la tassa di concessione governativa nell'attuale misura di € 168,00; per l'iscrizione agli albi dei consulenti e periti è dovuta, una volta deliberata dal competente organo l'iscrizione, anche la tassa di concessione governativa nell'attuale misura di € 168,00 (versamento sul *C/C 8003 – tasse concessioni governative: intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara*);
- 6) per gli **atti non giurisdizionali** sono comunque dovuti anche il diritto di copia e di certificato per quanto evincibile dalla circolare del Ministero della Giustizia in data 13.3.02, n. 3;
- 7) agli atti e provvedimenti del **processo penale** non si applica l'imposta di bollo; non è dovuta l'imposta di bollo anche per gli atti inerenti alla **costituzione di parte civile** (è dovuto il solo contributo unificato nel caso di condanna al pagamento di somma a titolo risarcimento danni o provvisoria, che va prenotato a debito per essere poi recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento dei danni);
- 8) il diritto dovuto per le copie ex art. 164 disp. att. c.p.p. è triplicato (nel caso in cui le copie non siano depositate); se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore (art. 272 D.P.R. 115/02);
- 9) legge n.53/1994 “notificazioni di atti civili a cura degli avvocati” diritti di notifica: l'art. 2 del D.M. 27.5.1994 prevede l'apposizione di marche da bollo, a titolo di diritti di notifica, sugli atti notificati direttamente dagli avvocati ai sensi della legge 53/94; detto diritto è dovuto nelle seguenti misure (in caso di violazioni sono applicabili le sanzioni previste dal D.P.R. 642/72 (disciplina dell'imposta di bollo):
 - € 2,58 per gli atti aventi sino a 2 destinatari;
 - € 7,75 per gli atti aventi da tre a 6 destinatari;
 - € 12,39 per gli atti aventi oltre i 6 destinatari;
- 10) per le **spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (€ 8,00)**, la parte applica le marche sulla nota d'iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'art. 165 c.p.c.;
- 11) il pagamento del diritto di **copia**, del diritto di **certificato**, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante applicazione di **marche da bollo**;

- 12) per il **diritto di copia** la marca si applica sull'atto originale, per il **diritto di certificato** la marca si applica sull'istanza;
- 13) il cancelliere addetto all'ufficio annulla mediante timbro dell'ufficio le marche, e **attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato**;
- 14) il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito;
- 15) l'imposta di bollo su atti e documenti *dovuta solo in caso d'uso*: “ tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere “: per ogni foglio o esemplare: **€ 0,25** (N.B. *i lavori allegati alle perizie depositate dai c.t.u. (mappe, disegni, etc.) non sono soggetti all'imposta di bollo in quanto, rientranti nella disciplina di cui al D.P.R. 26-10-1972, n. 642 – allegato A – Tariffa – (Parte II) - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso – art. 28; il deposito in cancelleria non determina il “ caso d'uso “, così come previsto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 642/1972; avvalorata tale tesi anche il contenuto della circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 14-11-1991 prot. 2302/14-8; va da sé, di contro , che l'elaborato peritale è soggetto all'ordinaria imposta di bollo);*
- 16) l'imposta di bollo di quietanza attualmente è di € 1,81;